



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Tribunale Ordinario di Rovigo**

**Il Giudice**

**dott. Pier Francesco Bazzega**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

nella causa di primo grado iscritta al n. /2016 R.G. e promossa da

**- attrice -**

in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv.

contro

C.F.

**- convenuto -**

con il patrocinio dell'avv.

C.F.

**- convenuto -**

con il patrocinio dell'avv. BALLO GIANLUCA,

**- convenuto -**

**- convenuti contumaci -**

Conclusioni di parte attrice:

come da note depositate in via telematica il 6.5.2020.

Conclusioni del convenuto \_\_\_\_\_:

come da note depositate in via telematica il 4.5.2020.

Conclusioni del convenuto \_\_\_\_\_:

come da note depositate in via telematica il 8.5.2020.

Conclusioni degli altri convenuti:

nessuna.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

(di seguito solo “\_\_\_\_\_”), premesso:

- che \_\_\_\_\_, assicurato con \_\_\_\_\_, subiva un trauma distorsivo del ginocchio sinistro in data 8.2.2012, comunicato alla Compagnia;
- che, sorta divergenza tra le parti sulla valutazione dei postumi indennizzabili, la controversia è stata devoluta alla decisione di un collegio arbitrale composto dai dottori \_\_\_\_\_ per la \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ per il \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ quale terzo arbitro, a norma dell’art. 7.4 delle condizioni di polizza;
- che il lodo è stato emesso in data 25.10.2015, riconoscendo all’infortunato un’invalidità permanente del 12%;
- che si tratta, nel caso di specie, di arbitrato irrituale impugnabile nei casi previsti dalla clausola compromissoria e dall’art. 808ter cpc;
- che il lodo è invalido per violazione del principio del contraddittorio e dei patti contrattuali;
- che, infatti, il terzo arbitro avrebbe (i) deciso di sottoporre il \_\_\_\_\_ a visita specialistica radiologica senza coinvolgere l’arbitro nominato da \_\_\_\_\_, (ii) omesso di condividere con quest’ultimo i risultati della visita specialistica svolta dal dott.

e di convocare il collegio arbitrale per la valutazione degli esiti della visita e per la deliberazione del lodo, (iii) dichiarato falsamente nel lodo che la decisione sarebbe stata assunta dal collegio all'unanimità, laddove l'arbitro nominato dalla compagnia non avrebbe mai espresso il proprio parere a riguardo;

- il lodo sarebbe inoltre invalido perché non recherebbe la espressa menzione del dissenso manifestato dal dott. ed il suo rifiuto di sottoscrivere la decisione, violando la clausola arbitrale;

ha convenuto in giudizio l'assicurato nonché tutti i componenti del collegio arbitrale chiedendo la dichiarazione di inesistenza o nullità o illegittimità della decisione arbitrale ed il suo annullamento.

Si è costituito il , eccependo l'inammissibilità della domanda:

- per essersi le parti contraenti vincolate (i) a dispensare il collegio arbitrale dall'osservanza di ogni formalità di legge; (ii) a ritenere vincolante la decisione arbitrale "anche se uno dei medici si rifiuti di firmare";
- perché la lamentata violazione del contraddittorio varrebbe a rendere la decisione annullabile non quale vizio procedimentale in sé, ma solo per violazione dei limiti di mandato conferito agli arbitri e quando ciò abbia inficiato la volontà contrattuale da costoro espressa;
- perché nulla ha contestato in punto di *an* e *quantum* della decisione arbitrale;
- perché la decisione arbitrale definitiva riporterebbe, contrariamente a quanto lamentato da , l'espressa menzione del dissenso e del rifiuto di sottoscrizione del dott.

(doc. 8 allegato alla comparsa).

Si è costituito anche il dott. , svolgendo difese sostanzialmente sovrapponibili a quelle del convenuto .

Sono rimasti contumaci il dott. e la dott.ssa .

Assegnati alle parti i termini per memorie ex art. 183 co. 6 cpc, la causa è stata ritenuta decidibile sulla base degli atti e dei documenti versati. Dunque, giunta alla cognizione di questo giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.5.2020, che si è svolta nelle forme consentite dall'art. 83 co. 7 lett. h) d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020.

La domanda va rigettata.

Non è in contestazione la qualifica dell'arbitrato per cui è causa come arbitrato c.d. irrituale.

Con la convenzione di arbitrato irrituale le parti (in tal caso le parti del contratto di assicurazione stipulato in data 10.1.2000: docc. 2 attrice e 14 convenuto ) attribuiscono all'arbitro (od al collegio arbitrale) il compito di definire la controversia con decisione priva di valore ed effetti di provvedimento giurisdizionale, ma avente natura di mero atto negoziale.

All'arbitrato irrituale *de quo* non è applicabile l'art. 808ter cpc, introdotto con legge n. 40/2006, dal momento che l'art. 27 co. 3 della legge stessa prescrive che "le disposizioni dell'articolo 20 [quello con cui è stato introdotto il nuovo art. 808ter cpc] si applicano alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto [cioè, il 2.3.2006]".

Nel caso di specie, la clausola compromissoria è stata convenuta nel gennaio 2010.

Conseguentemente, va data continuità al costante orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità che ammette la censura del lodo irrituale (reso all'esito di arbitrato fondato su compromessi anteriori al 2.3.2006, come nel caso di specie) solo con le impugnative negoziali, e dunque con le ordinarie azioni di nullità e di annullamento dei negozi giuridici, con le quali far valere le cause di invalidità del contratto (incapacità delle parti o degli arbitri, errore, violenza, dolo, violazione di norme imperative, eccesso di mandato: tra le molte, Cass. 19.1.2016 n. 813; Cass. 24.3.2014 n. 6830).

1097);

- che la parte ha comunque l'onere di dimostrare in concreto l'errore nell'apprezzamento della realtà nel quale gli arbitri sarebbero incorsi in ragione del mancato rispetto del contraddittorio (Cass. 9.8.2004 n. 15353).

Ebbene, nel caso di specie la clausola compromissoria (7.4, terzo capoverso) espressamente prevede che "le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali".

Come correttamente rilevato dai convenuti, le doglianze formulate da si sono però risolte essenzialmente in censure di carattere formale e procedimentale all'operato del collegio arbitrale e del terzo arbitro in particolare, mentre invece alcuna contestazione sul contenuto della decisione arbitrale adottata a maggioranza, e dunque sulle valutazioni medico-legali portate a sostegno della stessa (anche sulla scorta del materiale tecnico ausiliario acquisito nel corso del procedimento) è stata sollevata né nell'atto di citazione, né all'udienza di prima comparizione delle parti, né all'interno della prima delle memorie autorizzate ex art. 183 co. 6 cpc.

Generali non ha tempestivamente dedotto, insomma, quale sarebbe l'errore rappresentativo in cui il collegio arbitrale sarebbe incorso, né le ragioni per cui tale errore dovrebbe essere ricondotto alle violazioni delle formalità rituali denunciate.

La richiesta di CTU medico-legale per l'accertamento degli effettivi postumi invalidanti del convenuto , formulata nella seconda memoria ex art. 183 co. 6 cpc, non vale di per sé a soddisfare questo onere minimo di allegazione che legittimi l'impugnativa negoziale in applicazione del generale disposto dell'art. 1429 cc, ed è comunque come tale evidentemente tardiva, poiché formulata solo nella seconda memoria.

Nel caso di specie, denuncia l'invalidità del lodo per due ordini di ragioni:

1. la violazione del principio del contraddittorio, poiché l'arbitro nominato da stessa non sarebbe stato collegialmente coinvolto nella valutazione degli esiti della consulenza radiologica disposta dal terzo arbitro dott.ssa , né nella decisione della controversia, fondata su tale consulenza;
2. la violazione dei patti contrattuali, poiché nel verbale di arbitrato non si sarebbe fatta menzione del dissenso manifestato dall'arbitro dott. e dunque della sua mancata sottoscrizione.

La seconda censura è evidentemente infondata.

Il lodo arbitrale di cui si discute non è quello prodotto quale doc. 4 da parte attrice, ma quello (diverso) prodotto dal convenuto quale doc. 8 (l'unico recante la sottoscrizione dell'arbitro dott. , della parte , e del terzo arbitro dott.ssa ).

Nell'ultima pagina del lodo è precisato: "non si è raggiunta l'unanimità, il dott. non concorda con la valutazione medico-legale". Ciò è sufficiente per rigettare come infondato questo motivo di impugnazione, dal momento che del dissenso (a giustificazione della mancata sottoscrizione) viene dato conto nel lodo, conformemente a quanto stabilito dalla clausola compromissoria 7.4 della polizza assicurativa.

Quanto alla lamentata violazione del contraddittorio, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire:

- che essa può dar causa alla invalidità del lodo arbitrale nella misura in cui costituisca violazione del mandato arbitrale, e che rileva esclusivamente "ai fini dell'impugnazione del lodo ex art. 1429 c.c., cioè come errore che, muovendo dalla violazione dei limiti del mandato conferito agli arbitri, abbia inficiato la volontà contrattuale espressa da questi ultimi" (Cass. 18.1.1992 n. 595; Cass. 21.1.2016 n.

Correttamente, dunque, la causa è stata ritenuta decidibile senza ulteriore istruttoria (ordinanza 9.12.2017 del precedente istruttore).

Da quanto esposto consegue il rigetto della domanda, con condanna dell'attrice alla rifusione delle spese ai convenuti secondo soccombenza, coma da liquidazione in dispositivo applicando il D.M. 55/2014 per le controversie di valore indeterminato.

p.q.m.

il Giudice, definitivamente decidendo:

1. rigetta le domande di ...
2. condanna ... a rifondere ai convenuti ... e ... le spese di lite, che liquida per ciascuno dei convenuti in € 7.254,00 per compensi, oltre al rimborso di spese generali, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Rovigo, 28 settembre 2020

Il Giudice

dott. Pier Francesco Bazzega